



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Concorso Agenti ampliamento posti



Di seguito a quanto già segnalato per il concorso di agenti in atto e relativo 1148 unità, anche per rispondere ai vari quesiti che sono pervenuti in merito, vi comunichiamo quanto segue:

Secondo informazioni giunte da fonti dipartimentali, dovrebbero essere chiamati a visita circa 2800 concorrenti risultati idonei agli scritti, presumibilmente entro la votazione di 9,750.

Tuttavia, grazie alle sollecitazioni del SIULP e la sensibilità dell'Amministrazione, il governo ha già determinato che ai 1148 posti già messi a concorso, si aggiungeranno nr. 758 ulteriori unità, da ripartirsi tra l'aliquota che spetta al concorso riservato ai civili e quelli riservati ai VFP.

Si è in attesa della formalizzazione dei provvedimenti che determineranno in tal senso.

L'indicazione più probabile è quella che si faccia riferimento alla norma generale che prevede il 75% per i concorsi esterni e il 25 % per quelli riservati ai volontari provenienti dalle Forze Armate.

In aggiunta alla 758 unità già deliberate è possibile che vi sia un'ulteriore autorizzazione per portare le suddette unità a 1050 complessive con un incremento di un'ulteriore 292 unità.

Tale ampliamento potrebbe consentire lo scorrimento della graduatoria del concorso in atto e relativo ai 1148 posti, sia per la parte riservata ai concorsi esterni che per quella riferita ai volontari delle forze armate.

Sottolineano che allo stato non abbiamo ancora alcuna certezza su quale sarà l'aliquota di ripartizione tra le due componenti del concorso, emerge comunque la possibilità che non solo vi sarà una maggiore aspettativa per coloro che hanno partecipato al concorso in atto per 1148 agenti, sia per la parte esterna che per quella riservata ai volontari, ma addirittura potrebbe aprirsi uno spiraglio per l'assunzione dei circa 100 concorrenti, tutti ex volontari, che sono rimasti fuori dall'assunzione del concorso del 559, ampliato a 614, per effetto della mancanza di risorse che autorizzasse anche il loro inglobamento all'interno della Polizia di Stato.

FLASH nr. 37 – 2017

- Concorso Agenti ampliamento posti
- Vice revisori tecnici: rientro in sede
- Riordino delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato – problematiche Commissari Capo del 100° corso di formazione
- Stupri Rimini: Siulp, plauso ai colleghi per conferma efficienza ma anche necessità interrogarsi su perché
- Scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di Ispettore Superiore
- Problematiche afferenti ai termini di valutabilità dei riconoscimenti premiali
- Il mero annullamento giurisdizionale dell'atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento
- Nota su pagamento indennità autostradale
- Approvata la nuova normativa sulla concorrenza: le novità più rilevanti



Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro del Siulp e alla grande sensibilità dimostrata dal capo della Polizia e dal governo in carica relativamente alla sicurezza del Paese e anche alle condizioni lavorative dei poliziotti.

Ci riserviamo di dare conferma sulla esatta divisione delle percentuali e sull'autorizzazione ad assumere le ulteriori 292 unità che, potrebbe avvenire con un provvedimento emanato ancor prima del varo della legge di stabilità.

Vice revisori tecnici: rientro in sede

A seguito del lavoro effettuato per il riordino, si invitano i Colleghi Revisori Tecnici del 10° corso a voler provvedere, nel più breve tempo possibile, a presentare domanda di trasferimento al Servizio Tecnico Scientifico e Professionale – 2^a Divisione per il rientro in sede così come previsto nelle disposizioni transitorie - Sezione II Art.2 lettera aaaa) del D.Lgs. 29 maggio 2017, n.95, il cui testo per opportuna e pronta consultazione si riporta di seguito:

"I frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio".

Riordino delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato – problematiche Commissari Capo del 100° corso di formazione

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia,

sono a richiedere la Sua cortese attenzione su una problematica attinente il riordino dei ruoli e qualifiche appena definito che, se vera, creerebbe una grave sperequazione a carico dei Commissari Capo del 100° corso di formazione.

Ci viene segnalato, in merito, che i Commissari Capo provenienti dal 100° corso per funzionari di Polizia, il 21 giugno del 2017, hanno maturato l'anzianità, di 5 anni e 6 mesi, utile alla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, in base al previgente art. 6 del D.lvo 334/2000.

Sulla base di tale presupposto, ai sensi del recente Decreto di "riordino delle carriere", entrato in vigore il 7 luglio del 2017, essi dovrebbero essere inquadrati, con decorrenza giugno 2017 nella nuova qualifica di vice Questore Aggiunto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 lettera aa) del D.lgs 29 maggio 2017 nr. 95.

Tale articolo recita: "i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;"

La presunta penalizzazione in danno dei Colleghi Commissari Capo del 100° corso trarrebbe origine dal testo della circolare NR 555/DOC/B/PS/MAS/4621/17 del 28 luglio 2017, che alla pagina 6, nell'illustrare i percorsi di carriera a regime previsti per i Funzionari di Polizia, sembra non applicare nei corretti termini la disciplina transitoria ai Commissari Capo del 100° corso.

Ciò si evincerebbe dalla tabella presente alla pagina 6 della citata circolare. Detta tabella, in corrispondenza della previsione dell'anzianità di "5 anni per essere promosso a ruolo aperto Vice Questore", riporta didascalicamente la previsione: "compreso il 100° corso con 6 anni di Commissario capo a dicembre 2017".

Inoltre, considerato che tutti i funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di VQA, anche in sovrannumero, ai sensi del previgente articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevedeva una permanenza di 5 anni e 6 mesi nel grado di Commissario Capo per accedere alla qualifica di VQA, si dovrebbe ritenere che tutti i Commissari della Polizia di Stato oggi in servizio debbano accedere alla qualifica di VQA entro il suddetto termine e non dopo 6 anni.

Una diversa e contraria interpretazione configurerebbe, a parere di chi scrive, una ingiusta penalizzazione che non trova alcun riscontro e parallelismo nelle altre amministrazioni interessate dal riordino delle carriere del comparto sicurezza.

Appare, pertanto, giusto e logico ritenere che, secondo la nuova disciplina dettata a regime, la permanenza di anni 6 nella qualifica di Commissario Capo per poter accedere a quella di Vice Questore Aggiunto sia applicabile solo ai futuri vincitori del concorso da funzionario di polizia.

Sono a richiedere, pertanto, un Suo intervento per un approfondimento della materia allo scopo di addivenire ad una soluzione che eviti ingiuste penalizzazioni.

Confidando nella Sua consueta sensibilità, resto in attesa di un cortese cenno di riscontro rinnovando sensi di elevata stima.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**





CESSIONE
DEL QUINTO

PRESTITO
CON DELEGA

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP



PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A 25.000 €

5,55 %
TAEg MAX*

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Stulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde

800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. JP N/A n. 07551761003 iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs S.p.A. oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Acecdo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Stupri Rimini: Siulp, plauso ai colleghi per conferma efficienza ma anche necessità interrogarsi su perché

L'arresto di questa notte del ventenne congolese GUERLIN BUTUNGU, indicato come il capo branco degli autori dello stupro ai danni della coppia e del transessuale avvenuta una settimana fa sulla spiaggia di Rimini, è la conferma della grande professionalità e abnegazione dei poliziotti della Questura di Rimini e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Esprimo plauso a questi colleghi, compresi quelli della Questura di Pesaro che hanno collaborato alla cattura del congolese, i quali, nonostante le difficoltà dovute ai tagli pesantissimi subiti negli ultimi 10 anni, che hanno inciso non solo sull'organico e sul ricambio generazionale dello stesso ma anche sui mezzi e gli strumenti per migliorare le tecniche investigative, hanno dimostrato come lo spirito di totale abnegazione al servizio dei cittadini e la grande professionalità maturata sul campo nella lotta alla criminalità abbiano comunque consentito loro, in una sola settimana, di individuare e arrestare gli autori di quello spregevole reato consumato ai danni di tre inermi cittadini.

Reato che incide sulla sfera più intima e che maggiormente destabilizza la percezione della sicurezza di ogni individuo di una società civile e moderna.

Lo afferma in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, nel commentare l'arresto del capo branco degli autori dello stupro avvenuto a Rimini. Tuttavia, prosegue il leader del Siulp, la professionalità e l'efficienza della Polizia di Stato, a partire dai colleghi di Rimini, non ci esime dal porci alcuni interrogativi sul perché in una realtà come Rimini, da sempre aperta e multi etnica, possono accadere cose del genere.

Al di là di alcuni contorni investigativi, quali ad esempio la confessione dei due minorenni sui quali sono certo i colleghi faranno tutte le verifiche del caso, anche per la singolarità della condotta degli stessi, non vi è dubbio, sottolinea Romano, che c'è da interrogarsi sul fatto se il quadro normativo attuale, compreso le sanzioni previste oggi per punire determinati comportamenti, sia ancora attuale e quindi efficace a garantire la sicurezza dei nostri territori e dei cittadini o se invece sia arrivato il momento di far comprendere che la libertà è una delle due facce della stessa medaglia delle democrazie avanzate alla quale si accompagna quella della sicurezza.

Certo la libertà è un valore assoluto, rimarca Romano, mentre la sicurezza è lo strumento attraverso il quale le democrazie devono garantire ai propri cittadini di poter godere pienamente del diritto di libertà senza però che questo incida sulle libertà altrui.

Oggi, conclude il sindacalista, mi pare che siamo arrivati al punto di dover prendere atto che rispetto ai comportamenti di alcuni cittadini, forse perché non sono ancora abituati alla piena libertà, sia arrivato il momento di fornire nuovi e più efficaci strumenti normativi e penali affinché chi opera nel campo della sicurezza e della giustizia possa garantire la libertà di tutti avendo gli strumenti per colpire bell'immediatezza e con certezza chi quella libertà cerca di minarla con condotte violente nella convinzione di una quasi totale impunità.

Ecco perché auspico, nell'ottica di chi professa la necessità dell'accoglienza e della integrazione, che oggi il potere legislativo prenda atto dell'urgenza di intervenire anche sulle regole che determinano il riconoscimento di asilante affinché condotte come queste colpiscano chi le ha poste in essere e chiunque appartiene a chi le ha violate.

Roma, 3 settembre 2017

Scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di Ispettore Superiore.**Problematiche afferenti ai termini di valutabilità dei riconoscimenti premiali**

Riportiamo il testo della nota inviata lo scorso 5 settembre al Vice Capo Vicario Prefetto Luigi Savina

Con la presente intendiamo porre alla sua attenzione una problematica riscontata con riferimento alla procedura dell'ultimo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di Ispettore Superiore.

Invero, la recente circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, emanata il 24 luglio 2017 con Prot. n.333-C/Sez.1^/9017-B6, nel dettare le istruzioni per la compilazione delle schede di scrutinio, in corrispondenza della voce relativa alle varie categorie di titoli valutabili, al punto "riconoscimenti - periodo riferimento dall'1/01/2007 al 31/12/2014" prevede, quale data da prendere in considerazione ai fini della valutabilità dei riconoscimenti ottenuti, quella riportata in calce all'attestato e corrispondente alla data di attribuzione del riconoscimento e non a quella dell'operazione cui il riconoscimento stesso è riferito.

Detta scelta rischia di produrre una serie di problemi e ingiuste penalizzazioni nelle operazioni di scrutinio, a causa della differenza dei tempi con cui le diverse commissioni esaminano le proposte premiali, quasi sempre, sulla base cronologia delle operazioni.

Al riguardo, non si può fare a meno di evidenziare come, in alcuni periodi, la Commissione Centrale, per una serie di problematiche dipendenti dall'Amministrazione non si sia più riunita, con il conseguente slittamento dei tempi di valutazione delle proposte premiali di encomio solenne, la cui attribuzione è avvenuta con un ritardo che in alcuni casi ha superato i due anni rispetto all'operazione di riferimento.

In questi casi, si potrebbe creare un'assurda situazione in base alla quale tra due dipendenti, autori della stessa attività di servizio e proposti l'uno per la lode e l'altro per l'encomio solenne, il secondo non veda valutato il proprio titolo poiché, a causa del ritardo con cui si è riunita la Commissione Centrale, il riconoscimento è pervenuto oltre la scadenza del periodo di riferimento (31 dicembre 2014) indicato dalla circolare del 24 luglio 2017, che fa riferimento alla data di riunione della Commissione competente e non a quella dell'operazione.

Peraltro, è ben noto come in molti casi, le commissioni periferiche deliberano in tempi rapidi mentre la commissione Centrale, anche a causa della rilevanza dei riconoscimenti di competenza che impongono, a volte, supplementi istruttori e richieste di chiarimento agli uffici proponenti, è costretta a dilazionare i tempi di definizione dei procedimenti in carico.

Non sfugge come appaia irrazionale che il dipendente giudicato meritevole di un riconoscimento premiale più elevato possa correre il rischio di essere escluso dagli scrutini di promozione alla qualifica successiva, solo per il fatto che l'Amministrazione non sia riuscita a definire in tempo utile il procedimento premiale.

Per le sopra esposte ragioni, chiediamo venga valutata la possibilità di modificare i criteri relativi allo scrutinio di cui all'oggetto, prendendo in considerazione, ai fini della valutabilità dei riconoscimenti premiali, la data dell'operazione cui il riconoscimento stesso è riferito e non quella del provvedimento di attribuzione.

La soluzione prospettata oltre ad evitare problemi negli scrutini avrebbe il pregio di essere coerente con il principio che regola la decorrenza delle promozioni per merito straordinario che, com'è ben noto, fa riferimento alla data dell'attività operativa e non a quella di riunione della competente commissione.

Il mero annullamento giurisdizionale dell'atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento

Non è sufficiente il mero annullamento dell'atto amministrativo per conseguire il diritto al risarcimento del danno. Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza nr. 3392 del 10.7.2017 Sez. VI.

“In termini generali, è del tutto nota, e non necessita quindi di puntuali citazioni giurisprudenziali, la regola del nostro ordinamento secondo la quale per “danno ingiusto” risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto.

Conseguenza logica della regola è quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la cd. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico.

Nel caso particolare rilevato in giudizio, della domanda di risarcimento proposta contro la pubblica amministrazione in dipendenza da un atto amministrativo illegittimo, la giurisprudenza ha affermato - da ultimo, C.d.S. sez. IV 30 gennaio 2017 n.361- che il mero annullamento giurisdizionale dell'atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento.

È infatti necessario che il giudicato di annullamento relativo abbia riconosciuto all’interessato, appunto, la spettanza del bene della vita, il che non si verifica quando l’annullamento avvenga per vizi formali, ovvero principalmente per violazione delle norme sul procedimento ovvero per difetto di motivazione.

In tali casi, infatti, l’annullamento non vincola senz’altro l’amministrazione a riconoscere all’interessato quanto da lui richiesto, e quindi non si può dire che un danno ingiusto per non averlo ottenuto esista: così, fra le molte, C.d.S. sez. V 6 marzo 2017 n.1037 e 10 febbraio 2015 n.675, ove ampie ulteriori citazioni”.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Nota su pagamento indennità autostradale

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha qui comunicato che l'indennità autostradale formerà oggetto, nel corrente mese, di specifica elaborazione tecnico-contabile da parte del Servizio T.E.P. e Spese Varie, per essere posta in pagamento, auspicabilmente, il prossimo mese di ottobre.

Il pagamento dovrebbe riguardare il periodo che va da novembre 2015 ad aprile 2016.

Approvata la nuova normativa sulla concorrenza: le novità più rilevanti

Dopo oltre due anni, grazie alla questione di fiducia posta dal Governo sul testo già approvato dalla Camera, arriva l'ok definitivo del Senato sul testo per il mercato e la concorrenza.

Il provvedimento contiene importanti novità in tema di assicurazioni, energia, comunicazioni, liberi professionisti, Poste, albergatori, farmacie e molto altro.

Dopo due anni e mezzo di polemiche e resistenze corporative, ecco alcune delle principali novità introdotte.

Viene previsto l'esercizio della professione forense in forma societaria, consentito non solo a società di persone, bensì anche a società di capitali, oppure cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell'albo territoriale della circoscrizione in cui ha sede la stessa società. Vietata, invece, la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

I soci dovranno essere avvocati iscritti all'albo per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, e anche i componenti dell'organo di gestione dovranno essere per la maggioranza avvocati e comunque mai estranei alla compagine sociale. Resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.

Il decreto impone a tutti i professionisti di comunicare la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie e compenso professionale. Si tratta, in particolare, di rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, la complessità dell'incarico, i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico stesso alla sua conclusione, e gli estremi della polizza assicurativa.

In tema di RC Auto, la legge prevede sconti obbligatori laddove sul veicolo siano installati o già presenti le c.d. "scatole nere" o dispositivi simili i cui requisiti funzionali saranno individuati da decreti interministeriali.

Inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare provvedimenti per disciplinare l'installazione delle scatole nere sui mezzi di trasporto, così da favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la modalità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city e l'adozione di piani urbani dalla mobilità sostenibile.

Ulteriori sconti sulla RC auto debbono essere garantiti ai consumatori che accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'assicurazione e/o che installano sul veicolo meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore in caso nel guidatore sia riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Premiati anche i soggetti "virtuosi" che non abbiano causato incidenti negli ultimi quattro anni, anche se si trovano nelle province con un più alto tasso di "sinistrosità".

Per garantire il pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito dalle vittime dei sinistri stradali e razionalizzare i costi gravanti sul settore assicurativo, il provvedimento stabilisce la predisposizione di una specifica tabella unica nazionale per le lesioni di non lieve entità: questa verrà redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e annualmente aggiornata.

Vi è, inoltre, un pacchetto su telefonia e comunicazioni, con una maggiore tutela per il consumatore in caso di recesso o cambio di gestore. Le modalità, più semplici e

di immediata attivazione, dovranno seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o adesione al contratto e comunque consentite anche in via telematica.

I costi per il recesso o il trasferimento dell'utenza, inoltre, dovranno essere resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto e commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.

Per gli operatori di telemarketing, invece, è venuto meno l'obbligo inizialmente previsto in sede di emendamento di fornire all'inizio della telefonata "particolari elementi informativi" agli utenti, con facoltà di proseguire la telefonata solo previo consenso esplicito al contatto, in quanto per il Garante della Privacy tali misure avrebbero rischiato di aggirare il Registro delle opposizioni.

Resta invece, l'obbligo dei gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di acquisire la prova del previo consenso espresso dal cliente per l'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi e il divieto di riceverne senza consenso all'attivazione documentato.

La nuova legge punta anche a promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, compresi i micro pagamenti con credito telefonico, dando così nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici: il proprio credito telefonico consentirà di acquistare biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento.

Per evitare situazioni di insolvenza, chi intende usufruire di tale modalità di pagamento è messo in condizione di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

Dal prossimo settembre, inoltre, viene meno il monopolio di Poste Italiane per quanto riguarda i servizi relativi alla spedizione di atti giudiziari e notificazione di violazioni del Codice della Strada: il rilascio della licenza individuale per tali servizi dovrà però essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

Per i fornitori di energia elettrica e gas, la legge introduce, in caso di fatture di rilevante importo, un obbligo di rateizzazione laddove la maxibolletta derivi da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

Resta il diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale, mentre l'obbligo di rateizzazione non sussiste laddove il conguaglio sia imputabile a cause riconducibili allo stesso cliente.

Inoltre, è fissata per il 1° luglio 2019 la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas.

Anche per le farmacie viene introdotta la possibilità di costituirsi sotto forma di società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata. Resta, tuttavia, un tetto sul controllo diretto o indiretto delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma pari al 20%.

La partecipazioni a tali società è tuttavia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Per i medicinali di fascia C la vendita viene

consentita solo in farmacia.

Inoltre, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, si prevede l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale

La legge interviene anche con la c.d. norma "Booking" che vieta il parity rate: in sostanza sono nulle le clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche.

Stessa nullità colpirà i patti con i quali l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati per il tramite di soggetti terzi.

Ciò significa che hotel e strutture ricettive potranno offrire prezzi migliori rispetto a quelli proclamati dalle piattaforme di booking e in particolare nel mirino della legge entrano gli intermediari online.

Il Governo dovrà adottare, entro dodici mesi dalla data in vigore della legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone.

In pratica, si dovrà disciplinare tale materia contribuendo a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e assicurando agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei.

Allo scopo, si dovrà adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti.

L'esercizio dell'attività odontoiatrica, precisa la legge, è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti che prestano la propria attività come liberi professionisti e alle società, operanti nel settore, nelle cui strutture sia presente un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e le cui prestazioni siano erogate da soggetti abilitati.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

